



COMUNE DI POMARANACE Provincia di Pisa

P.za S.Anna n°1 56045- Pomarance (PI)- Tel. 0588/62311 Fax 0588/65470

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AL CANONE DI
LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 PER
L'ANNO 2023. CUP F64F23000070002.**

PUBBLICATO IN DATA 04/10/2023 SCADENZA ORE 12:00 DEL 24/10/2023

IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Vista la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02.01.2019;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 402 del 30.03.2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 988 del 27.09.2021;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 19.07.2021;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 168 del 28.09.2023
Vista la propria determinazione n° 669 del 03/10/2023 di approvazione del presente bando;

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino alle ore 12.00 del 24/10/2023 (termine perentorio)** i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda utilizzando l'allegato "A" per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando nonché dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande pervenute entro il termine suddetto daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione per il periodo **1° gennaio 2023, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva al 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2023**, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione comunale ai sensi del presente bando e delle successive delibere di indirizzo prese a seguito dell'esatta quantificazione delle risorse disponibili.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

A PENA DI ESCLUSIONE possono trovare accoglimento le domande di soggetti e nuclei familiari che, alla data di pubblicazione del presente bando sono in possesso dei seguenti requisiti:

A. CITTADINANZA:

- essere cittadini italiani
oppure
- essere cittadini di uno stato appartenente all'Unione Europea

oppure

- essere cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea oppure apolidi. In questi casi occorre essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità ovvero di copia della ricevuta di rinnovo emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso.

In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda potrà essere esclusa dal beneficio del contributo anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

B. RESIDENZA ANAGRAFICA:

- essere residenti nel Comune di Pomarance e nell'immobile in riferimento al quale si richiede il contributo.

C. TITOLARITÀ CONTRATTO LOCAZIONE:

- essere titolare di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo principale riferito ad un alloggio di proprietà privata o pubblica, stipulato nelle forme di legge, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, situato nel territorio del Comune di Pomarance, **regolarmente registrato o depositato per la registrazione ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o dell'opzione della cedolare secca**, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili), degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 2/2019 come modificata dalla L.R. 51/2020, degli alloggi di proprietà comunale, di quelli di proprietà dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest (assegnati su relazione dei servizi sociali) e gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche all'art. 1, comma 2, L. 431/98;

Con riferimento a tale contratto si dovranno specificare tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la tassa sui rifiuti ed inoltre se è presente una situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda e/o se risulta avviata una procedura di sfratto.

D. REDDITO:

- essere in possesso di attestazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- **Valore ISE uguale o inferiore** all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S per l'anno 2023 pari ad **€ 14.887,20**

- **Incidenza** del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE **non inferiore al 14%**

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari a **€ 14.887,21** e l'importo di **€ 32.048,52**

- **Incidenza** del canone sul valore ISE **non inferiore al 24%**.

- **Valore ISEE non superiore a € 16.500,00** (limite per l'accesso all' E.R.P. Allegato A comma 2 lettera c) Legge Regionale Toscana n° 2/19 e s.m.i.).

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 30.03.2020, la posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e D.Dirett. 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente per oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa. L'attestazione ISE/ISEE potrà essere rilasciata da un Centro di assistenza fiscale (CAAF) o dall'INPS.

E. ASSENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

a) **assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Pomarance. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia).

Sono ammessi alla partecipazione al bando anche i **titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio** ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Pomarance **purché lo stesso sia inadeguato** alle esigenze del nucleo familiare. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della LR 2/2019, come modificato dalla LR 51/2020.

A tale riguardo i richiedenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione della titolarità nella domanda.

b) **assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui **valore complessivo sia superiore a 25.000,00 €**.

Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia **il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE** (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla DSU e relativa attestazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

c) Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) **non** si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie (un solo immobile per ciascuna delle seguenti fattispecie):

1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
2. titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
3. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
4. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

d) **valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 €**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

e) **non superamento del limite di 40.000,00 € di patrimonio complessivo**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere b) e d);

A tale riguardo i richiedenti dovranno indicare in domanda il verificarsi di tali condizioni.

F. INCOMPATIBILITÀ DEL CONTRIBUTO AFFITTO CON LA DETRAZIONE SULL’AFFITTO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il contributo affitto non è cumulabile ed è quindi incompatibile con la detrazione sull’affitto in fase di dichiarazione dei redditi relativi al medesimo anno (anno 2023) per tutti i componenti del nucleo familiare, come previsto dall’Agenzia delle Entrate. A tale scopo in domanda il richiedente dovrà rendere apposita dichiarazione.

G. TITOLARITÀ DI ALTRO BENEFICIO PUBBLICO

Il richiedente dovrà dichiarare per ciascun membro del nucleo familiare se sia risultato titolare di altro beneficio pubblico, proveniente da qualsiasi altro Ente pubblico a titolo di sostegno abitativo relativo al medesimo periodo temporale di riferimento (anno 2023). **Nel caso di presenza di altro beneficio, il contributo comunale sarà erogato soltanto per la differenza.** Nel caso di percezione da parte del richiedente e/o degli altri componenti il nucleo familiare del cosiddetto “reddito di cittadinanza”, la quota spettante per il contributo abitativo sarà compensata da parte dell’INPS a seguito di comunicazione dell’elenco dei beneficiari.

ART. 2 NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base all’art. 3 del D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e relative disposizioni attuative, cioè quello composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- il numero di figli a carico
- il numero di soggetti ultrasessantenni presenti nel nucleo familiare;
- il numero di soggetti minorenni presenti nel nucleo familiare;
- il numero di soggetti con invalidità certificata presenti nel nucleo familiare;
- il numero di componenti in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali;
- presenza di altri nuclei familiari nell’alloggio.

ART. 3 AUTOCERTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI E DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni il richiedente può ricorrere all’autocertificazione delle condizioni e dei requisiti indicati agli artt. 1 e 2 del presente bando. L’Amministrazione Comunale in base all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. **In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti a quanto emerso dalle verifiche compiute in sede di controllo, la domanda potrà essere esclusa anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.**

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo relativi a casi particolari che il Comune ritenga oggetto di una più attenta valutazione, saranno inviati agli uffici territoriali della Guardia di Finanza (con la

debita documentazione), per i controlli previsti dalle leggi vigenti. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

ART. 4 VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità redatta ai sensi del DPCM n. 159 de 5 dicembre 2013 e D.Dirett. 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente per oggetto i redditi del nucleo familiare determinato come al precedente art. 2.

Il valore del canone annuo di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, alla data della presentazione della domanda **(anno 2023) al netto degli oneri accessori.**

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano ISE pari a zero oppure inferiore al canone annuo di locazione, è possibile soltanto se il richiedente dichiara espressamente le proprie fonti di sostentamento economico, che possono derivare dall'assistenza economica da parte dei Servizi Sociali (in tal caso allegare espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio della Società della Salute, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza economica), da parte di altri Enti/Associazioni, o da persona fisica. Nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere aiuto economico da parte di Enti/Associazioni dovrà indicare i dati dell'ente/associazione (denominazione, recapito e referente) nonché la somma devoluta nell'anno reddituale di riferimento. Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica deve allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico contenente i dati anagrafici e la quantificazione economica dell'aiuto prestato indicando il reddito risultante dall'ultima Dichiarazione dei redditi o dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) oppure dall'attestazione ISEE.

Sia nel caso di aiuto da parte di Enti/Associazioni che da parte di una persona fisica deve essere utilizzato l'apposito modulo allegato "B" compilato con i dati richiesti e corredato di copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante o della persona fisica che presta l'aiuto.

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un "ISE pari a zero" ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. Si considera incongruo l'ISE dal quale risulti che la somma dei redditi del nucleo familiare sia inferiore al canone di locazione.

ART. 5 DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il **contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo**, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE **secondo i seguenti parametri:**

a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 14% per un importo massimo (arrotondato per eccesso) di **€ 3.100,00**

b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 24% per un massimo (arrotondato per eccesso) di **€ 2.325,00**

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (se successiva al 1° gennaio 2023).

Nel caso di residenza con contratto di locazione in unità immobiliare diversa da quella dichiarata in domanda, sempre nell'ambito del Comune, nel periodo tra il 01/01/2023 e la data di scadenza del bando, dovranno essere presentati in domanda entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Nel caso in cui il richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune successivamente alla data di scadenza del bando ed entro il 31/12/2023, dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati ed il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE da documentare al Comune di Pomarance Ufficio Servizi Sociali entro i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori ed aggiornato in base agli indici ISTAT.

Il contributo erogato a seguito della partecipazione al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo, quale, ad esempio, la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza, di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 e s.m.i. A tale scopo nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere dichiarato di non beneficiare di alcun contributo di tale natura, oppure indicare l'importo dello stesso affinché sia possibile erogare l'integrazione al canone per la differenza, qualora lo stesso sia inferiore all'integrazione spettante.

Nel caso di anticipazione al richiedente del contributo di cui si tratta da parte dei servizi sociali della Società della Salute, il contributo sarà erogato direttamente ai servizi sociali della Società della Salute stessi a titolo di rimborso.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- Canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo.
- Canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

In caso del decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. In tal caso gli eredi dovranno presentare la certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato e le ricevute di pagamento dei canoni entro le scadenze indicate dal presente bando.

ART. 6 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti presentate a seguito del bando originario, verificandone la completezza e la regolarità. Nell'ambito della fascia A e B i concorrenti sono collocati in ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE (partendo dalla maggiore percentuale e con indicazione di due cifre oltre la virgola). Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali vigenti.

Nel caso di soggetti aventi la stessa percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE, la Graduatoria è predisposta in base all'ordine crescente del valore ISEE. Nel caso di ulteriore parità l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione del contributo restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua entità, subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana e alle disposizioni del presente bando ed agli atti propedeutici ad esso.

ART. 7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, redatte utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune di Pomarance, (allegato A), dovranno pervenire, pena esclusione, **entro le ore 12.00 del giorno 24/10/2023 (termine perentorio)** con una delle seguenti modalità:

- via e-mail all'indirizzo: protocollo@comune.pomarance.pi.it;
- per posta a mezzo raccomandata indirizzata al "Comune di Pomarance, Piazza Sant'Anna, 1 – 56045 Pomarance PISA";
- mediante Posta Elettronica Certificata (solo da un altro indirizzo PEC) all'indirizzo comune.pomarance@postacert.toscana.it;
- mediante consegna cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune Piazza Sant'Anna, 1 – Pomarance.

Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti: 0588/62303 oppure 0588/62326 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

La domanda è presentata da un unico soggetto, maggiorenne, anche in nome e per conto del nucleo familiare.

La domanda dovrà essere correttamente compilata in tutte le sue parti con riferimento al richiedente ed a tutti i componenti del nucleo familiare, dovrà essere accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore, corredata da tutta la necessaria e idonea documentazione, dovrà essere debitamente sottoscritta e dalla stessa dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dallo stesso pena l'esclusione.

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono prestate ai sensi e per gli effetti, amministrativi e penali, previsti dagli articoli 43, 46, 47, 71, 72, 73, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; di conseguenza, in caso di dichiarazioni non veritiere, il Responsabile del Procedimento procederà alla segnalazione del dichiarante alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle previste sanzioni penali.

I documenti obbligatori da allegare alla domanda al momento della presentazione **da tutti i richiedenti, pena esclusione**, sono:

- **copia** del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- **copia** del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero copia della ricevuta di rinnovo, emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;

- **copia integrale** del contratto di locazione regolarmente registrato;

- **copia dell'attestazione** del pagamento annuale dell'Imposta di registro. In alternativa alla copia dell'attestazione del pagamento dell'Imposta di registro, deve essere presentata la copia della comunicazione del proprietario dell'alloggio in cui si attesta la sua scelta di optare per la "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, qualora tale scelta non risulti già inserita nel contratto di locazione;

I documenti obbligatori da allegare alla domanda **dai richiedenti che rientrano nelle categorie interessate sono:**

- **copia** della documentazione che attesti l'assegnazione degli immobili al coniuge in sede di separazione o divorzio, come previsto all'art. 1, lettera E) sub c1, se indicato in domanda;

- **copia** della documentazione che, in caso di titolarità pro-quota di diritti reali di proprietà su immobili, attesti sia la titolarità del diritto reale pro-quota che l'indisponibilità giuridica delle quote stesse, come previsto all'art. 1, lettera E) sub c2, se indicato nella domanda;

- **copia** della certificazione dell'immobile dichiarato inagibile, come previsto all'art. 1, lettera E) sub c3, se indicato nella domanda;

- **copia** della certificazione di pignoramento dell'immobile, come previsto all'art. 1, lettera E) sub c4, se indicato nella domanda;

- **documentazione** attestante le fonti di sostentamento economico per i nuclei familiari con ISE "zero" o inferiore al canone annuo di locazione, così come previsto all'art.4 del bando;

I documenti facoltativi sono:

- **copia** dell'Attestazione ISEE in corso di validità o estremi della DSU;

- **copia** del Codice IBAN su cui sarà effettuato l'accredito del contributo, se spettante;

ART. 8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza ai criteri del Bando; successivamente provvederà alla pubblicazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, degli ammessi ed alla pubblicazione degli elenchi, provvisorio e definitivo, degli esclusi.

L'avviso della pubblicazione e approvazione della graduatoria provvisoria, contenente anche i modi e i tempi per l'opposizione e il nome del Responsabile del procedimento, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. Non sarà pubblicato, ai sensi delle normative vigenti in materia, (art.26 comma 4 del D.Lgs 33/2013) l'elenco dei nominativi degli ammessi in graduatoria; l'elenco completo sarà conservato agli atti d'Ufficio e sarà consultabile agli interessati presso l'Ufficio Servizi Sociali sito al 1° piano della sede Comunale di Piazza Sant'Anna n. 1, Pomarance, nei giorni di apertura al pubblico e previo appuntamento telefonico da concordare al n. 0588/62303.

La pubblicazione dell'avviso suddetto sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 della Legge 241/90 e ss. mm. ii. Della pubblicazione della graduatoria sarà data altresì informazione mediante pubblicazione sul sito del Comune www.comune.Pomarance.pi.it.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra, all'Albo on line del Comune di Pomarance.

Per l'opposizione devono essere utilizzati gli appositi modelli predisposti dal Comune di Pomarance (All. 1 del presente bando). I moduli per l'opposizione devono pervenire perentoriamente entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla graduatoria provvisoria nelle stesse forme stabilite dall'art. 7 suindicato.

Le opposizioni che perverranno oltre i 15 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo on line, non saranno prese in esame.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le opposizioni, la Commissione appositamente nominata decide sulle eventuali opposizioni presentate. A seguito di tali decisioni prese sarà predisposta la graduatoria definitiva che sarà approvata con atto del Direttore del Settore competente.

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo verrà erogato ai soggetti in graduatoria che avranno presentato nei termini previsti **le ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento** dei canoni di locazione relativi al periodo suindicato, **nei limiti delle risorse disponibili**.

La quota del fondo per l'anno 2023 viene erogata ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023.

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di effettiva residenza anagrafica negli alloggi locati. Le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo, mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

L'Amministrazione si riserva, in relazione all'eventuale dell'assegnazione di risorse da parte della Regione e comunque alla disponibilità complessiva di fondi, la facoltà di erogare il contributo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria in percentuale inferiore al 100%.

Nel caso in cui il Fondo disponibile (costituito dalla somma del Fondo comunale, del Fondo geotermico ed eventualmente del Fondo regionale) risulti insufficiente a coprire la fascia A e/o B per intero, si procederà o scorrendo la graduatoria della Fascia A fino ad esaurimento delle risorse disponibili o secondo una percentuale che l'Amministrazione si riserva di quantificare al fine di destinare una quota del fondo, in misura comunque non superiore al 40% del totale delle risorse assegnate, anche alla fascia "B".

N.B.L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO NON POTRA' MAI ESSERE INFERIORE AD € 200,00.

Il contributo sarà erogato, **previa presentazione delle copie delle ricevute in bollo** comprovanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, **relative all'intero periodo gennaio-dicembre 2023, (tassativamente in unica consegna)** pena la decadenza del beneficio, a partire dal giorno **1° dicembre 2023 fino al 31 gennaio 2024 (il termine è perentorio) unitamente all'apposito Modulo di Consegna (allegato 23)**.

Le ricevute, in bollo, dovranno **contenere in modo inequivocabile** i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali, esenti da bollo, purché indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di

canone di locazione dell'anno di riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore. In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi. Tali ricevute dovranno essere presentate con le modalità contenute nell'art. 7.

In caso di accertata morosità nei confronti dell'Ente, maturata a qualsiasi titolo da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare del medesimo, il contributo affitto spettante potrà essere trattenuto in tutto o in parte nelle casse comunali a titolo di compensazione.

Qualora il canone sia anticipato dalla Società della Salute, il contributo in favore del richiedente sarà pagato in rimborso alla Società della Salute stessa.

ART. 10 RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale (intestato o cointestato), come previsto dalla normativa vigente, allorché l'Amministrazione comunale darà notizia, attraverso la stampa e sul proprio sito web www.comune.pomaranace.pi.it della possibilità di riscossione.

Nell'ipotesi in cui i contributi integrativi siano destinati ai conduttori che risultino essere morosi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di corrispondere gli stessi al creditore dei canoni a sanatoria della morosità. In tale caso il locatore dovrà rilasciare quietanza con dichiarazione di estinzione della morosità. Nel caso di parziale estinzione della morosità il pagamento diretto potrà essere effettuato solo a condizione che il locatore sottoscriva un impegno a non attivare procedure di sfratto per morosità almeno fino alla data di emanazione del bando per l'anno successivo.

ART. 11 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento UE 2016/679 e il d.lgs. n.101/2018 esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione.

Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è il Comune di Pomaranace, con sede in Piazza Sant'Anna, 1 a Pomaranace, P.Iva/Codice Fiscale: 00347520504 nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore.

Mediante l'invio di una e-mail al seguente indirizzo affarigenerali@comune.pomaranace.pi.it oppure segreteria@comune.pomaranace.pi.it telefonicamente al numero 0588/62319 oppure 058/62303 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti.

Il sito www.comune.pomaranace.pi.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dall'Ente.

Il Responsabile della protezione dei dati ("DPO") è l'Avv. Giuseppina Tofalo – Società Centro Studi Enti Locali Spa - contattabile al seguente indirizzo email: giuseppina.tofalo@centrostudientilocali.it

Diritti dell'Interessato-Reg.toUE2016/679:Artt.15,16,17,18,19,20,21,22.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;

-dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

-l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

-la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

-la portabilità dei dati.

L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:

-per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

-al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Reclamo: Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti riconosciuti dal Regolamento europeo, gli interessati potranno rivolgersi al titolare del trattamento ai riferimenti sopra riportati.

ART. 12 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 e ss.mm, alla L.R. Toscana 2/2019, alla Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 402 del 30.03.2020 e alla Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 988 del 27.09.2021.

La Responsabile del procedimento è la sottoscritta Eleonora Burchianti, Direttore del Settore Affari Generali del Comune di Pomarance (tel.0588 62319).

Pomarance, 04/10/2023

Direttore del Settore Affari Generali

Eleonora Burchianti

Documento firmato digitalmente

ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

D.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii